



SENT. 5/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61778
del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n.
71/2024, depositata il 22/7/2024

promosso da:

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale
regionale per la Basilicata, in persona del Procuratore regionale *pro-*
tempore;

[APPELLANTE]

contro:

1) **CORRADO Aldo** (C.F. CRRLDA51T08G942B), nato a Potenza il

	08/12/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Napolitano,	
	presso lo studio del quale, in Potenza, via del Popolo n.2, è	
	elettivamente domiciliato - pec:	
	napolitano.maurizio@cert.ordineavvocatipotenza.it ;	
	2) MANTI Elio (C.F. MNTLEI60A27F158H), nato a Messina il	
	27/01/1960, rappresentato e difeso dall' Avv. Donatello Genovese,	
	presso lo studio del quale, in Potenza, via Mazzini n.23/A, è	
	elettivamente domiciliato, con domicilio digitale - pec:	
	genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it ;	
	3) TRIPALDI Domenico , (C.F. TRPDNC67B07G942E), nato a	
	Potenza il 07/02/1967, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco	
	Robilotta e Donatello Genovese e con questi elettivamente domiciliato	
	a Potenza, in via della Tecnica n. 24 e ai domicili digitali pec	
	robilotta.gianfranco@cert.ordineavvocatipotenza.it e	
	genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it ;	
	4) IORE Vincenzo , (C.F. FRIVCN55C02G942W), nato a Potenza il	
	02/03/1955, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli ed	
	elettivamente domiciliato nel suo studio a Potenza, in via dei Molinari	
	n.18 - pec: donnoli.gerardo@cert.ordineavvocatipotenza.it ;	
	5) COLUZZI Nicola Antonio , (C.F. CLZNLN58S04G942R), nato a	
	Potenza il 04/11/1958, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana	
	Lasorella e Donatello Genovese ed elettivamente domiciliato presso lo	
	studio del secondo a Potenza, in via Mazzini n.23/A, nonché ai	
	domicili digitali pec lasorella.tiziana@cert.ordineavvocatipotenza.it e	
	genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it ;	
	2	

	6) RINALDI Angelo Raffaele , (C.F. RNLNLR59S15A519M), nato ad	
	Avigliano (PZ) il 15/11/1959, rappresentato e difeso dagli Avv.ti	
	Arturo Cancrini e Massimo Nunziata, con domicilio digitale esclusivo	
	eletto presso il recapito pec dell'avv. Arturo Cancrini:	
	arturo.cancrini@avvocato.pe.it ;	
	7) SANTORO Liliana , (C.F. SNTLLN59H49F839X), nata a Napoli il	
	09/06/1959, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Donato Lettieri e	
	Lucia Colangelo, con domicilio digitale pec: donatolettieri@pec.it e	
	lucia.colangelo@avvocraticampobasso.legalmail.it ;	
	8) LAVIERI Maria Pia , (C.F. LVRMRP72E57G942Y), nata a Potenza	
	il 17/05/1972, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Cancrini e	
	Massimo Nunziata, con domicilio digitale esclusivo eletto presso il	
	recapito pec 3 dell'Avv. Arturo Cancrini	
	arturo.cancrini@avvocato.pe.it ;	
	9) CORONA Antonio , (C.F. CRNNTN75E17C361Q), nato a Cava de'	
	Tirreni (SA) il 17/05/1975, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Donato	
	Lettieri e Lucia Colangelo, con domicilio digitale pec:	
	donatolettieri@pec.it e	
	lucia.colangelo@avvocraticampobasso.legalmail.it ;	
	VISTO l'atto d'appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 23 ottobre 2025, svolta con l'assistenza del segretario	
	Dott. Gianfranco Lepore, il relatore, cons. Roberto Rizzi, il Pubblico	
	ministero, v.p.g. Chiara Vetro, l'Avv. Maurizio Napolitano, in rappresentanza	
	di CORRADO Aldo, l'Avv. Donatello Genovese, in rappresentanza di	
	3	

	MANTI Elio, TRIPALDI Domenico e COLUZZI Nicola Antonio, l'Avv.	
	Gerardo Donnoli, in rappresentanza di FIORE Vincenzo, l'Avv. Arturo	
	Cancrini, in rappresentanza di RINALDI Angelo Raffaele e LAVIERI Maria	
	Pia, l'Avv. Donato Lettieri, in rappresentanza di SANTORO Liliana e	
	CORONA Antonio.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 71/2024, depositata il 22/7/2024, la Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Basilicata definiva il giudizio promosso nei confronti dei	
	Dirigenti della Regione Basilicata all'epoca dei fatti (periodo 1/1/2018-	
	31/5/2021) e, segnatamente, di MANTI Elio e TRIPALDI Domenico,	
	entrambi Direttori del Dipartimento Programmazione e Finanze, FIORE	
	Vincenzo e COLUZZI Nicola Antonio, entrambi Dirigenti dell'Ufficio	
	Amministrazione Digitale inserito nel Dipartimento Programmazione e	
	Finanze, nonché dei Dirigenti RINALDI Angelo Raffaele e SANTORO	
	Liliana, entrambi Direttori di Dipartimento Stazione Unica Appaltante,	
	CORRADO Aldo, LAVIERI Maria Pia e CORONA Antonio, Dirigenti	
	dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture inserito nel Dipartimento Stazione	
	Unica Appaltante). Il giudizio era stato promosso per il risarcimento del danno	
	erariale, stimato nell'importo di €. 2.692.741,14, asseritamente causato alla	
	Regione Basilicata da « <i>due tipologie di attività procedimentali</i> » (così l'atto di	
	citazione: cfr. pag. 29), entrambe afferenti al contratto rep. n.11285 del	
	22/1/2010, relativo all'acquisizione di " <i>Soluzioni e servizi di contact center e</i>	
	<i>supporto ai processi di innovazione</i> ".	
	In particolare, la Procura agente, partendo dalla constatazione che,	
	successivamente alla scadenza del contratto, avvenuta il 21/3/2015, erano	
	4	

	state disposte 16 proroghe (per complessivi 6 anni e 2 mesi, cioè fino al	
	31/05/2021) prima che fosse definitivamente esitata la gara indetta dalla	
	Giunta regionale con la deliberazione 305 del 17/3/2015, reputava sussistenti	
	due, concorrenti, linee causali: una riconducibile ai Dirigenti che,	
	contribuendo ad approntare procedure di selezione del nuovo operatore	
	ripetutamente censurate dal Giudice Amministrativo, siccome affette da gravi	
	errori procedurali, avevano precluso all'Ente di fruire del servizio a condizioni	
	meno onerose di quelle previste nel contratto scaduto; l'altra, riconducibile ai	
	Dirigenti competenti all'erogazione del servizio che erano ricorsi	
	reiteratamente all'istituto della proroga del contratto, peraltro ampliando i	
	servizi richiesti all'appaltatore per adeguare le prestazioni alle nuove necessità	
	organizzative, e non avevano stimolato procedure alternative - come, ad	
	esempio, la gara ponte - operando senza programmazione e con significativi	
	ritardi.	
	Tali condotte gestorie erano ritenute produttive, oltre che di un danno – però	
	non azionato - alla qualità del servizio (<i>«perché chiaramente prorogando un</i>	
	<i>contratto del 2010 la Regione non ha potuto rinegoziare i termini del servizio</i>	
	<i>e adeguarlo alle nuove e diverse necessità»</i>), anche di un ingente danno	
	economico perché la Regione non aveva <i>«potuto ottenere - in un regime</i>	
	<i>concorrenziale di respiro europeo dato l'importo del contratto - condizioni</i>	
	<i>economiche più favorevoli»</i> .	
	Tale ultimo danno era stimato in via differenziale comparando gli importi	
	pagati durante una parte del periodo di proroga - segnatamente, eliminando la	
	porzione non azionabile per via dell'intervenuta prescrizione, per gli importi	
	pagati nel periodo compreso tra la sesta proroga (1/1/2018) e il nuovo	

affidamento a seguito di gara (31/5/2021) – per la determinazione dei quali era stata impiegata la percentuale di ribasso prevista nell’aggiudicazione del contratto scaduto il 21/3/2015 e poi ripetutamente prorogato (ossia il 4,38%), e gli importi che avrebbero potuto essere pagati ove fosse stata applicata agli importi concretamente pagati la percentuale di ribasso (ossia 13,13%) prevista nell’aggiudicazione del 28/12/2016, come specificato nel prospetto seguente:

<i>PERIODO</i>	<i>IMPORTO PAGATO CON RIBASSO DEL 4,38%</i>	<i>IMPORTO BASE</i>	<i>IMPORTO CON RIBASSO DEL 13,13%</i>	<i>DANNO PER DIFFERENZA</i>
<i>ANNO 2017 6^ PROROGA</i>	1.810.349,73 €	1.893.275,18 €	1.644.688,15 €	165.661,58 €
<i>ANNO 2018 7^ PROROGA</i>	3.949.334,28 €	4.130.238,74 €	3.587.938,39 €	361.395,89 €
<i>ANNO 2018 8^ PROROGA</i>	5.979.940,10 €	6.253.859,13 €	5.432.727,43 €	547.212,67 €
<i>ANNO 2019 9^ PROROGA</i>	3.905.394,82 €	4.084.286,57 €	3.548.019,74 €	357.375,08 €
<i>ANNO 2019 10^ PROROGA</i>	4.438.240,31 €	4.641.539,75 €	4.032.105,58 €	406.134,73 €
<i>ANNO 2020 11^ PROROGA</i>	2.671.045,16 €	2.793.395,90 €	2.426.623,02 €	244.422,14 €
<i>ANNO 2020 12^ PROROGA</i>	2.881.118,06 €	3.013.091,47 €	2.617.472,56 €	263.645,50 €
<i>ANNO 2020 13^ PROROGA</i>	1.438.702,77 €	1.504.604,44 €	1.307.049,88 €	131.652,89 €
<i>ANNO 2021 14^ PROROGA</i>	665.998,97 €	696.505,93 €	605.054,70 €	60.944,27 €
<i>ANNO 2021 15^ PROROGA</i>	665.998,86 €	696.505,81 €	605.054,60 €	60.944,26 €
<i>ANNO 2021 16^ PROROGA</i>	665.999,65 €	696.506,64 €	605.055,32 €	60.944,33 €
<i>CHIUSURA COTRATTO DEL 2010</i>	354.152,52 €	370.374,94 €	321.744,71 €	32.407,81 €
<i>TOTALE</i>	29.426.275,23 €	30.774.184,51 €	26.733.534,09 €	2.692.741,14 €

L’importo così determinato (€ 2.692.741,14) era distribuito in modo disomogeneo tra i convenuti.

Nella prospettazione principale, il danno era posto:

	- per l'intero in via solidale a carico di coloro che si assumeva avessero	
	agito con dolo, ossia gli esponenti di vertice del Dipartimento	
	Programmazione e Finanze e dell'Ufficio Amministrazione Digitale,	
	a cui competeva l'erogazione del servizio e che avevano, perciò,	
	disposto le proroghe contrattuali: (i Direttori generali del Dipartimento	
	Programmazione e Finanze: MANTI Elio - in carica dal 2018 e fino al	
	15/08/2019 - e TRIPALDI Domenico, - in carica dal 16/09/2019 al	
	31/10/2021 - e i Dirigenti dell'Ufficio Amministrazione Digitale,	
	operante nel suddetto Dipartimento: FIORE Vincenzo – in carica dal	
	2018 al 23/5/2018 - e COLUZZI Nicola Antonio – in carica dal	
	1/6/2018 in avanti);	
	- per la sola quota del 30% di € 2.082.202,09, ossia della porzione di	
	danno riferibile ai pagamenti eseguiti dalla sesta e fino alla undicesima	
	proroga contrattuale (atteso che il periodo di riferimento dal	
	13/10/2020 e sino al subentro nel contratto del corretto aggiudicatario	
	era da intendersi coperto dagli effetti dell'art. 21 del d.l. 76/2020	
	convertito nella l. 120/2020), in via sussidiaria, a carico di coloro che	
	si assumeva avessero agito con colpa grave – ossia i Dirigenti che si	
	erano succeduti al vertice della Stazione Unica Appaltante e al vertice	
	dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture che, asseritamente, non	
	erano stati in grado di gestire correttamente e in tempi ragionevoli una	
	procedura d'appalto per reperire il servizio sul mercato e non erano	
	intervenuti per evitare il danno suggerendo, nella veste di soggetti	
	specializzati, condotte alternative lecite - modulando la	
	compartecipazione in ragione del periodo di durata dell'incarico di	

	ciascuno: 4% a RINALDI Angelo Raffaele (Direttore del	
	Dipartimento Stazione Unica Appaltante - in sigla "SUA-RB" dal	
	2018 e fino al 15/8/2019), 9% a SANTORO Liliana (Direttore del	
	Dipartimento SUA-RB dal 16/8/2019 al 31/10/2021), 2% a	
	CORRADO Aldo (Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture	
	dal 2018 al 31/7/2018), 6% a LAVIERI Maria Pia (Dirigente	
	dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture dal 29/8/2018 al	
	30/11/2019), 9% a CORONA Antonio (Dirigente dell'Ufficio Appalti	
	di Servizi e Forniture dal 1/12/2019 in avanti).	
	Per l'eventualità in cui non fosse stato riscontrato il dolo, la Procura, in via	
	subordinata, chiedeva che la condanna fosse per tutti a titolo di colpa grave e	
	che il danno (implicitamente da intendersi per quanto in precedenza detto, di	
	misura pari a € 2.082.202,09) fosse ripartito, nella misura del 70%, in	
	identiche quote, a carico dei Dirigenti del Dipartimento Programmazione e	
	Finanze, e per il residuo 30%, con ripartizione a carico dei Dirigenti del	
	Dipartimento SUA-RB, nelle percentuali in precedenza indicate.	
	Il primo giudice, attraverso il ricorso al criterio della ragione più liquida,	
	definiva la controversia ritenendo che non fosse stata <i>«acquisita la prova</i>	
	<i>dell'asserito danno»</i> .	
	In particolare, individuato il costo medio mensile del servizio reso nelle 44	
	mensilità durante le quale il servizio era stato reso in regime di proroga	
	(€/mese 547.844,81), rilevava che tale parametro era inferiore all'importo	
	definito con la gara successiva al netto del ribasso (€/mese 553.641,95).	
	Sicché, perveniva alla affermazione che <i>«manca, in primis, la prova di quel</i>	
	<i>requisito di "concretezza ed attualità" richiesto "... nell'accertamento</i>	

(individuazione e prova) del danno definito 'da concorrenza' (...)».

Avverso tale decisione proponeva appello la Procura regionale.

Con il primo motivo (*«Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione della normativa vigente – omessa valutazione di elementi decisivi – travisamento ed erronea valutazione dei fatti e delle prove – omessa pronunzia – insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione»*), censurava la statuizione di difetto della prova del danno.

In primo luogo, evidenziava che il primo giudice era incorso in errore allorquando aveva rapportato *«il pagamento effettuato nel corso delle proroghe contrattuali (pagamento che ha riguardato anche altre somme e detrazioni) con il costo a base d'asta della successiva gara del 2016: se, da una parte, è stato assunto il costo effettivamente liquidato (... alterato anche dall'aumento delle quantità), dall'altro, tale costo è stato paragonato al costo a base d'asta della gara successiva.*

È, perciò, evidente che la comparazione è stata effettuata su due valori diversi e che il secondo, proprio a causa dell'ampliamento dei servizi nella quantità, è risultato evidentemente più conveniente» (così appello a pag. 16).

Precisava (cfr. pag. 26) al riguardo che il giudice di prime cure, nell'assumere la propria decisione si era appiattito sul calcolo semplicistico effettuato da alcune difese che partiva dal presupposto, ritenuto erroneo, che le quantità cui applicare il ribasso fossero le medesime: *«La Procura, invece, ha fatto riferimento agli importi effettivamente liquidati per due ragioni: l'una perché la quantità del servizio non corrispondeva evidentemente all'importo previsto nel contratto a causa delle numerose proroghe (...), ma anche soprattutto, perché nel danno le somme vanno considerate al lordo dell'ammontare*

	<i>liquidato.</i>	
	<i>Invero, l’IVA costituisce comunque un costo per l’Ente che ha visto sottrarre</i>	
	<i>risorse al proprio bilancio, risorse che potevano essere risparmiate e</i>	
	<i>impiegate anche per altri servizi. Il Collegio, invece, assumendo una</i>	
	<i>posizione ormai superata dalla giurisprudenza, ha effettuato un calcolo –</i>	
	<i>peraltro errato se si ha riguardo agli importi versati all’erario – sulle somme</i>	
	<i>al netto dell’IVA senza considerare che, nel danno, vanno considerate tutte le</i>	
	<i>somme che sono fuoriuscite dal bilancio dell’ente».</i>	
	Rilevava, poi, che era stato omesso ogni riferimento al danno alla qualità del	
	servizio quale conseguenza delle numerose proroghe di un contratto datato.	
	Con il secondo motivo di gravame censurava l’omessa pronuncia (« <i>Error in</i>	
	<i>judicando - Violazione e falsa applicazione della normativa vigente – omessa</i>	
	<i>valutazione di elementi decisivi – travisamento ed erronea valutazione dei</i>	
	<i>fatti e delle prove – omessa pronuncia – insufficienza, contraddittorietà ed</i>	
	<i>erroneità della motivazione»)</i> sugli elementi costitutivi della responsabilità	
	amministrativa a seguito dell’opzione argomentativa della ragione più liquida.	
	Nel richiamare i contenuti dell’atto di citazione, formulava talune	
	puntualizzazioni su aspetti che erano stati oggetto di discussione in sede di	
	trattazione del giudizio in udienza e, segnatamente, in ordine	
	all’antigiuridicità delle condotte e all’elemento soggettivo.	
	Concludeva reiterando le conclusioni articolate con l’atto introduttivo del	
	giudizio.	
	Con separate memorie si costituivano tutti gli appellati svolgendo ampie	
	considerazioni sulla correttezza della decisione impugnata e riproponendo, in	
	via cautelativa, le argomentazioni difensive spiegate nel precedente grado di	
	10	

		giudizio.	
		Solo l'appellato FIORE proponeva l'eccezione di inammissibilità del gravame	
		per violazione dell'art. 190 c.g.c., non avendo la Procura appellante indicato	
		né i capi della decisione oggetto di censure né le modifiche richieste alla	
		ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.	
		All'udienza del 23/10/2025 il rappresentante della Procura generale,	
		appellante principale, e i difensori degli appellati enunciavano le rispettive	
		conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d'udienza.	
		La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
		DIRITTO	
		<i>1) Inammissibilità appello</i>	
		In via prioritaria deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del	
		gravame della Procura regionale che l'appellato FIORE ha proposto asserendo	
		che l'impugnazione non indica, violando l'art. 190 c.g.c., i capi della decisione	
		che si intendevano appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto	
		compiuta dal Giudice di primo grado nonché la specificazione delle	
		circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini	
		della decisione impugnata, ossia i contenuti necessari che l'appello deve	
		contenere a penna d'inammissibilità.	
		Peraltro, a opinione del proponente l'eccezione, la mancanza di motivata	
		critica alla ricostruzione avversata sarebbe incompatibile con la natura	
		dell'appello come <i>revisio prioris instantiae</i> .	
		L'eccezione è infondata.	
		Deve escludersi che l'impugnazione presenti le lamentate, gravi carenze	
		contenutistiche che pregiudicherebbero l'esame nel merito delle doglianze.	
		11	

	Infatti, inequivocabilmente, il gravame reca, in aderenza al disposto dell'art.	
	190 c.g.c., la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda	
	la critica.	
	Contiene, cioè, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati	
	della sentenza impugnata ed enuncia, in modo altrettanto chiaro, le ragioni per	
	le quali la decisione è considerata erronea, affiancando alla parte volitiva una	
	parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo	
	giudice.	
	2) Merito	
	L'approfondimento sul merito dell'appello non può essere compiuto senza	
	evidenziare il peculiare contesto nel quale la vicenda si inserisce.	
	Non v'è dubbio che l'attività negoziale degli enti pubblici debba essere sempre	
	espressione di una ragionata programmazione, in grado di assicurare una	
	solerte successione tra l'operatore che sta per terminare il periodo di durata	
	del contratto e il nuovo operatore individuato attraverso le appropriate	
	procedure.	
	Il prolungamento oltre la naturale scadenza di un contratto è un indicatore	
	estremamente significativo della possibile sussistenza di un'anomalia	
	organizzativa (omessa adozione delle iniziative strumentali all'individuazione	
	del nuovo fornitore) e/o gestoria (approntamento di misure inadeguate,	
	incongrue o equivocate - e, perciò, favorevoli l'insorgere di contenziosi - per	
	far luogo alla successione) in grado di pregiudicare l'operatività dei principi	
	domestici e unionali che presidiano la contrattualistica pubblica.	
	Ovviamente, un simile scenario genera condizioni per la possibile	
	configurabilità di responsabilità amministrative a carico degli agenti pubblici	
	12	

	che abbiano determinato o concorso a determinare il non fisiologico assetto del prolungamento della fornitura scaduta.	
	Uno dei profili maggiormente problematici per l'utile prospettazione della responsabilità amministrativa è quello dell'individuazione della consistenza del danno erariale: la determinazione del pregiudizio subito dall'Amministrazione fruitrice della fornitura prorogata richiede l'individuazione di robusti elementi prognostici idonei a provare che l'assetto che si sarebbe venuto a creare attivando la nuova fornitura sarebbe stato meno oneroso rispetto a quello generato accedendo alla proroga.	
	Tale evenienza non può ritenersi realizzata nella vicenda in esame.	
	La prospettazione della Procura sconta un errore prospettico che compromette l'intera ricostruzione.	
	Infatti, è stato posto in relazione un costo storico (costo dei servizi durante la porzione finale del periodo di proroga, ossia dal 1/1/2018 al 2021 a un dato – quello della gara aggiudicata il 28/12/2016 - del tutto ipotetico perché riferito a una procedura intrinsecamente viziata e, perciò annullata (il 14/11/2017) in esito al contenzioso promosso innanzi al G.A. e seguita da una nuova gara, significativamente rimodulata, la quale, seppure anch'essa all'esito di un travagliato iter giudiziario, è stata esitata con il definitivo ingresso del nuovo operatore nel 2023.	
	In definitiva, nel meccanismo valutativo sono entrati, accanto a fattori certi (i costi storici durante le proroghe), dati ipotetici (base d'asta, tipologie e quantità dei servizi da remunerare, ribasso) siccome riferiti a una procedura concorsuale intrinsecamente provvista di scarsa attendibilità, tanto da essere poi annullata e integralmente sostituita da una nuova gara.	

	In altri termini, al di là di effetti suggestivi che l’inferenza proposta dalla Procura regionale genera, la stessa non è in grado di offrire robusti apporti per	
	giungere a ritenere, in primo luogo, esistente un danno e, in secondo luogo,	
	predicabile detto danno come “certo”.	
	In ogni caso, anche a voler tralasciare la dubbia solidità del target di buon governo che la Procura ha utilizzato (il ribasso individuato nella gara	
	aggiudicata nel 2016 e poi annullata), non può essere ignorato che, partendo	
	dall’assunto enunciato dalla Procura appellante e non contestato dagli	
	appellati, che il costo del servizio prorogato è andato a remunerare un servizio	
	in larga massina tipologicamente e quantitativamente sovrapponibile a quello	
	di cui all’aggiudicazione compiuta nel 2016, per poter valutare se	
	l’applicazione del differenziale tra i ribassi (differenza tra il ribasso di cui	
	all’aggiudicazione del 2016 e ribasso previsto nel contratto stipulato nel 2010)	
	porti all’emersione di un risparmio e restituisca la misura del danno alla	
	concorrenza imputabile agli odierni appellati, occorre accertare la	
	comparabilità dei fattori sui quali fare applicazione della individuata	
	percentuale di ribasso (8,75%, pari alla differenza tra 13,13% e 4,38%).	
	Occorre cioè che il costo storico e la base d’asta siano qualitativamente	
	omogenei.	
	Sennonché, i valori indicati nella tabella riepilogativa (pag. 55 della citazione,	
	poi riportata nell’atto di appello a pag. 14) dei costi sostenuti dalla Regione	
	per le proroghe sono comprensivi dell’IVA, mentre i valori indicati	
	nell’aggiudicazione sono al netto dell’IVA.	
	Depurando il costo storico dall’IVA (ma il risultato è identico aggiungendo	
	l’IVA al valore dell’aggiudicazione del 2016), il confronto tra i valori	

	risultanti dall'applicazione del ribasso del 4,38% e l'applicazione del ribasso	
	differenziale del 8,75%, fa emerge un costo complessivo del servizio non	
	superiore a quello che avrebbe potuto essere sostenuto ove fossero state	
	applicate le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione nel dicembre 2016.	
	Le considerazioni esposte, in definitiva, rendono inattendibile la conclusione	
	secondo cui l'Amministrazione regionale avrebbe potuto fruire di un	
	significativo risparmio accedendo, solertemente, al maggior ribasso offerto da	
	un nuovo operatore solo molto tempo dopo la naturale scadenza del contratto	
	reiteratamente prorogato.	
	Poiché il supposto risparmio esprime, nella prospettiva della Procura	
	regionale, anche la misura del pregiudizio asseritamente patito dalla medesima	
	Amministrazione, deve escludersi che nella vicenda sia provata la ricorrenza	
	di un danno erariale predicabile come certo e concreto, connotati	
	consustanziali dell'elemento cardine della fattispecie della responsabilità	
	amministrativa.	
	La mancanza di un componente costitutivo di quest'ultima rende superfluo	
	ogni ulteriore approfondimento. Restano, conseguentemente, assorbite le	
	ulteriori questioni.	
	Conclusivamente, l'appello della Procura regionale deve essere rigettato.	
	Per ciò che attiene alla regolazione delle spese processuali del grado, ai sensi	
	dell'art. 31, comma 2, c.g.c., a beneficio dei soggetti nei confronti dei quali è	
	stata esclusa la responsabilità amministrativa per insussistenza del danno, si	
	liquidano i seguenti importi:	
	- € 4.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per coloro che	
	risultano evocati in giudizio a titolo di dolo e per l'intero danno	

	ipotizzato (MANTI Elio, TRIPALDI Domenico, FIORE Vincenzo e COLUZZI Nicola Antonio);	SENT. 5/2026
	- € 3.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per coloro che sono stati evocati in giudizio a titolo di colpa grave (RINALDI Angelo Raffaele, SANTORO Liliana, CORRADO Aldo, LAVIERI Maria Pia e CORONA Antonio)	
	ponendo il relativo onere a carico della Regione Basilicata, Amministrazione di appartenenza degli stessi all'epoca dei fatti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.	
	Liquida le spese processuali del grado, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., a beneficio delle difese dei soggetti nei confronti dei quali è stata esclusa la responsabilità amministrativa per insussistenza del danno, nei termini seguenti:	
	- € 4.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per MANTI Elio, TRIPALDI Domenico, FIORE Vincenzo e COLUZZI Nicola Antonio;	
	- € 3.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per RINALDI Angelo Raffaele, SANTORO Liliana, CORRADO Aldo, LAVIERI Maria Pia e CORONA Antonio	
	ponendo il relativo onere a carico della Regione Basilicata, Amministrazione di appartenenza degli stessi all'epoca dei fatti.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.	
	16	

